

CORECOM: TAR RESPINGE RICORSO LUCCI, 'GIUSTA DECADENZA, RAGGIUNTI 10 ANNI'

7 Novembre 2019



L'AQUILA - E' stato del tutto legittimo sancire a settembre scorso la decadenza dell'oramai ex presidente del Corecom Abruzzo Filippo Lucci, giornalista teramano, avendo raggiunto la soglia massima di 10 anni di mandato, a capo dell'organismo regionale che si occupa di comunicazione e contenziosi dei cittadini contro le compagnie telefoniche. Tenuto conto che il presidente Corecom non è di nomina politica, e non fa concorsi pubblici.

A stabilirlo, il 6 novembre, il Tribunale amministrativo regionale, presieduto dal giudice Umberto Realfonzo, che ha respinto il ricorso cautelare di Lucci, per l'annullamento provvedimento del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, del 10 settembre 2019, che ha sancito la sua decadenza.

Chiedendo anche la verifica della costituzionalità della legge regionale 17 approvata ad agosto, che ha stabilito, chiarendo la norma vigente del 2001, che il presidente del Corecom non può durare in carica più di dieci anni, e vanno calcolati, in questo arco temporale, anche i periodi di prorogatio, tra una nomina e l'altra.

Una precisazione fatale per Lucci, nominato dal centrodestra di Gianni Chiodi, ad agosto del 2009, con scadenza ad agosto 2014. Poi però Lucci è rimasto in carica, in regime di prorogatio, anno e mezzo, e riconfermato per un secondo mandato ad ottobre 2015, dal centrosinistra di Luciano D'Alfonso, grazie ad una legge che ha raddoppiato la durata del mandato del presidente Corecom.

Non calcolando l'anno e mezzo di prorogatio, Lucci sarebbe potuto restare in sella fino ad ottobre 2020. A settembre di quest'anno invece ha dovuto fare le valige, e si attende ora l'esito del bando pubblicato il 16 ottobre, che porrà fine alla vacatio del vertice, e alla paralisi dell'organismo, visto che per una controversia giuridica sulle prerogative e poteri due componenti del cda in carica, Ottaviano Gentile e Michela Ridolfi, di fatto il Corecom non può assumere alcuna decisione, con decine di decine di istanze di pagamento di rimborsi di cittadini che hanno avuto ragione nei contenziosi con le compagnie telefoniche bloccate, come pure i pagamenti di radio e tv private abruzzesi per gli spot elettorali.

Nessun dubbio giuridico ha avuto invece il Tar nel bocciare senza appello il ricorso di Lucci, assistito dagli avvocati Emilia Pulcini e Vincenzo Cerulli Irelli, del foro dell'Aquila.

I giudici scrivono infatti che il ricorso, "non appare suscettibile di favorevole apprezzamento, rilevato che la materia in esame esula dalla disciplina del pubblico impiego, e riguarda un munus publicum attribuito con atto di alta amministrazione".

Tradotto: Lucci non ha fatto un concorso pubblico, ma è stato nominato, con un atto di "alta amministrazione", ovvero discrezionale, ad intuito personae, perché gradito politicamente. E dunque non è nella posizione di chiedere l'annullamento.

Per il Tar, poi, la legge 45 del 2001, interpretata dalla legge 17 dell'agosto 2019, non lascia dubbi:

“i componenti che hanno ricoperto la carica per due mandati consecutivi o non consecutivi non sono rieleggibili”. Come chiarito poi dalla legge di agosto, “la durata massima dell’incarico di tutti i componenti del Corecom che non può in tutti i casi eccedere i 10 anni di durata”.

Non sussiste nemmeno il “fumus di fondatezza” nella norma che stabilisce che l’interpretazione secondo la quale, per la durata decennale, vanno computati anche i periodi in cui il presidente “esercita le funzioni fino all’insediamento del Comitato subentrante”, la prorogatio, appunto, che per Lucci come detto è durata da agosto 2014 ad ottobre 2015.